



CITTÀ DI NARNI

Alla sez. Regionale di Controllo
della Corte dei Conti
Via Martiri dei Lager,77
06120 Perugia

Per il tramite del
Consiglio delle Autonomie Locali
via Alessi n°1 - 06122 Perugia
<mailto:info@CAL-umbria.it>

→ CAL@POSTACERT.UMBRIA.IT

OGGETTO: quesito ai sensi dell'art.7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n.131

Il sottoscritto Dott. Francesco De Rebotti, Sindaco del Comune di Narni richiede parere, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 sulla disposizione introdotta dal comma 124 dell'art. 1 della l. 30 dicembre 2018 n. 145.

In particolare, si chiede se la predetta disposizione ha introdotto la possibilità di ricorrere al c.d. scavalco di eccedenza (di cui al comma 557 dell'art. 1 della l. 311 del 2004) anche per i Comuni che non hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e Province.

La norma succitata fa riferimento alla possibilità di utilizzare il dipendente di altra Amministrazione "per una parte del tempo di lavoro d'obbligo". Tale espressione, è utilizzata per riferirsi a parte del tempo d'obbligo contrattuale e quindi nell'ambito delle 36 ore settimanali o al limite massimo delle 48 ore settimanali previste dal d.lgs. 66/2003?

Qualora l'espressione debba intendersi nel senso che la nuova disposizione "apre" al c.d. scavalco di eccedenza anche nel caso di enti con popolazione superiore al limite previsto dal

comma 557 della l. 311 del 2004, la spesa sostenuta dall'Ente utilizzatore soggiace ai limiti di cui al comma 28 dell'art. 9 del d.l. 78/2010 conv. in L. 122/2010?

Sempre che tale norma (cioè il comma 28 dell'art. 9 del dl. 78/2010), non sia stato tacitamente abrogato dalle nuove disposizioni in materia assunzionale di cui all'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 - cd. "Decreto Crescita") e relativo D.M. di attuazione del 17 marzo 2020.

Distinti saluti

Narni, 07 ottobre 2020

IL SINDACO

Dott. Francesco De Rebotti

